



REPUBBLICA ITALIANA Sent.-Ord. n.84/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Rocco Lotito Giudice

Maria Gabriella Dodaro Giudice

nella pubblica udienza del giorno **18 novembre 2025** ha posto in decisione

la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **9256** del registro di Segreteria sul conto giudiziale

n. 18126 del consegnatario delle azioni della Camera di commercio I.A.A.

della Basilicata per l'esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti

dell'Avv. Michele SOMMA;

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 18 novembre 2025, udita la relazione del

Presidente Cirillo, nonché l'agente contabile Michele SOMMA e il Pubblico

Ministero, che hanno concluso come da verbale di udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la **relazione di irregolarità n. 138/2025** del 30.7.2025, il

Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n.

18126, reso dall'Avv. Michele SOMMA – in qualità di consegnatario delle

azioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della

Basilicata (d'ora in avanti "C.C.I.A.A.") nell'esercizio finanziario 2019 -,

	evidenziando quanto segue.	
	a) Il conto, depositato telematicamente in data 04.08.2020, risultava:	
	- redatto secondo il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996,	
	- sottoscritto dall'agente contabile,	
	- controfirmato del responsabile del servizio finanziario,	
	- vistato per regolarità e parificato con determinazione n. 110 del 15.7.2020	
	dal Segretario Generale dell'Ente.	
	b) Il valore delle singole partecipazioni era stato calcolato con il metodo	
	del patrimonio netto, conformemente alle disposizioni dell'art. 2426 c.c.,	
	peraltro ritenuto applicabile nella specie secondo la giurisprudenza prevalente	
	secondo cui occorreva indicare nel conto il valore reale dei titoli – tenendo	
	conto delle variazioni di valore intervenute durante la gestione affidata al	
	consegnatario – e non quello nominale di acquisto (Corte dei conti, Sez.	
	Toscana, 4 giugno 2020, n. 127); pertanto, per ogni partecipazione riportata	
	nel conto si indicavano, come valore iniziale, quello registrato al termine	
	dell'esercizio precedente, e come valore finale, quello relativo all'esercizio	
	cui il conto si riferiva.	
	c) a seguito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in essa	
	raccolta, in mancanza di una formale investitura e di altre figure	
	specificamente incaricate come titolari della gestione documentata nel conto,	
	si individuava come obbligato alla presentazione del conto (e quindi	
	legittimato passivo nel presente giudizio) l'Avv. Michele Somma, in qualità	
	di Presidente e legale rappresentante della Camera di Commercio ex art.22	
	Stat. (nominato con deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 22 ottobre	
	2018), in forza dell'art. 9 TUSP (secondo cui i diritti del socio sono esercitati	
	2	

	dall’“organo amministrativo dell’Ente”), nonché dei principi generali	
	sull’agente contabile di fatto (art. 178, comma 1, lett e, del RD 23 maggio	
	1924, n. 827, per il quale sono agenti contabili “tutti coloro che, anche senza	
	legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti	
	anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione”,	
	pacificamente applicabili nel caso in esame per giurisprudenza consolidata).	
	d) Nel merito, atteso che la gestione di cui trattasi implicava (per	
	giurisprudenza consolidata) una responsabilità da custodia non meramente	
	materiale ma anche giuridica dei titoli stessi, era stata richiesta alla Camera di	
	Commercio una relazione illustrativa della gestione delle partecipazioni, che	
	desse ragione della rispondenza dell’attività svolta ad eventuali indirizzi	
	strategici fissati collegialmente dalla Giunta dell’Ente e fornisse elementi	
	cognitivi puntuali in ordine a variazioni di consistenza e di valore subiti	
	nell’esercizio dalle partecipazioni affidate all’agente (Sez. Veneto sentt. nn.	
	62/2012 e 122/2017).	
	e) Non essendo stata prodotta tale relazione, i dati utili per la revisione	
	del conto giudiziale erano stati desunti dal bilancio del 2019 dell’Ente e dai	
	relativi allegati (approvati con delibera del Consiglio della C.C.I.A.A. n. 2 del	
	8 giugno 2020), in specie la “nota integrativa” e la “relazione sulla gestione e	
	sui risultati”, la quale, pur non contenendo elementi puntuali sulle variazioni	
	di valore delle partecipazioni e sulle loro cause, dava atto dell’avvenuto	
	espletamento della ricognizione annuale e del piano di razionalizzazione delle	
	partecipazioni previsto dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 (con	
	provvedimento di Giunta n. 125 del 15 dicembre 2019) e recava informazioni	
	sulla natura ed il valore delle partecipazioni riportate in bilancio all’inizio ed	
	3	

	alla fine dell'anno, utili per un raffronto con i dati riportati nel conto	
	giudiziale, in particolare:	
	aa) alcune variazioni del valore delle partecipazioni nel conto giudiziale	
	erano giustificate; infatti, tali partecipazioni risultavano azzerate nel bilancio	
	a fine 2019, poiché alcune società avevano cessato l'attività (Aereoporto	
	Lucania Spa e Jobcamere srl) o erano state dismesse ex art. 24 TUSP	
	(Tecnoborsa spa) onde correttamente esse erano state annotate nel conto	
	giudiziale in apertura e non in chiusura di esercizio;	
	bb) altre variazioni nel valore delle partecipazioni nel conto giudiziale non	
	erano giustificate (in specie quella in Retecamere s.c.r.l.", notevolmente	
	incrementata di valore, e quella in "Ic Outsourcing S.c.r.l.", indicata nella nota	
	integrativa con il valore di € 126,86, nel conto giudiziale con il valore di €	
	32,00);	
	cc) cinque partecipazioni erano indicate nella nota integrativa al bilancio e	
	non nel conto giudiziale;	
	dd) conseguentemente ed in conclusione, il valore complessivo delle	
	partecipazioni a fine 2019 riportato nel conto giudiziale (€ 169.073,64) era	
	diverso da quello risultante dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa del	
	medesimo anno (totale di partecipazioni e quote pari a ad € 176.225,25).	
	Quindi, la relazione ha concluso chiedendo al presidente di Sezione la	
	fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al collegio per dichiarare la	
	irregolarità del conto – in considerazione dell'assenza della relazione annuale	
	del consegnatario illustrativa della gestione svolta e soprattutto dell'erroneità	
	del conto giudiziale nell'indicazione delle partecipazioni, rispetto alle	
	indicazioni riportate, per la medesima annualità, nel bilancio d'esercizio	
	4	

	dell'Ente – ma “senza addebito in quanto di quest'ultimo non sussistono (...) presupposti e prova".	
	2. Sulla scorta di tale richiesta, è stata fissata l'udienza del 18 novembre 2025 per la discussione del giudizio con decreto presidenziale n.179/2025 (comunicato tramite l'amministrazione all'Agente contabile, unitamente alla relazione del magistrato istruttore, il 29.8.2025), e con separato decreto in pari data il presidente ha nominato sé medesimo come relatore al Collegio.	
	3. Quindi, con memoria depositata il 14.10.2025 , si è costituito l'agente contabile Avv. Michele SOMMA, affermando che egli e gli uffici dell'ente avevano “operato in piena e costante buona fede, senza alcun intento omissivo, nell'ottica della continuità amministrativa e contabile e della razionalizzazione dei processi interni, nonché a tutela delle esigenze organizzative di un Ente di nuova costituzione”, ed allegando l'esistenza di una serie di motivi giustificativi delle contestate irregolarità, nei sensi che seguono.	
	a) Quanto al rilievo circa l' <u>omessa produzione della “relazione illustrativa della gestione del consignatario”</u> , l'Avv. Somma ha riconosciuto la sua qualità di consignatario delle partecipazioni dell'Ente (e quindi di legittimato passivo nel giudizio di conto), ma ha eccepito che – considerando la funzione di tale relazione e cumulandosi nella sua persona anche la qualità di Presidente della Giunta e del Consiglio dell'Ente (organi chiamati rispettivamente a predisporre e ad approvare i documenti contabili) - l'obbligo di presentazione della relazione sarebbe stato assolto “riportando le informazioni necessarie nella nota integrativa allegata al bilancio di esercizio dell'anno di riferimento” predisposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio	
	5	

	(trasmessa alla Corte dei conti), la quale riportava le informazioni necessarie	
	sull'andamento della gestione dell'Ente; come del resto sostanzialmente	
	riconosciuto anche dal magistrato relatore, che dai documenti di bilancio ha	
	desunto elementi utili in relazione alla gestione delle partecipazioni.	
	b) Quanto poi al rilievo sui <u>disallineamenti tra conto giudiziale e</u>	
	<u>contabilità dell'Ente</u> , l'agente contabile ne ha riconosciuto l'effettività, ma ha	
	affermato che essi sarebbero derivati dalle difficoltà di avvio della	
	neocostituita Camera di commercio della Basilicata (istituita con Decreto	
	Ministeriale del 16/02/2018) che aveva richiesto un periodo di	
	riorganizzazione, per uniformare atti, provvedimenti e adempimenti delle	
	preesistenti Camere di commercio di Potenza e di Matera (cesse il	
	22/10/2018, in coincidenza con l'insediamento del Consiglio del nuovo Ente	
	nominato con Decreto del Presidente della Regione), nei sensi seguenti.	
	aa) La omessa indicazione nel conto giudiziale di alcune partecipazioni era	
	derivata dalla prassi della camera di commercio di Matera (cui apparteneva il	
	Responsabile del Servizio Finanziario del nuovo Ente), che fino al 2018	
	riportava nel conto giudiziale solo le partecipazioni in Spa (azioni) e non in	
	altri tipi di società (quote), diversamente dalla Camera di commercio di	
	Potenza (che riportava in elenco tutte le società ed enti partecipati, azionari e	
	non): di conseguenza, nel conto giudiziale del 2019 non erano state riportate	
	cinque partecipazioni non azionarie della cessata Camera di commercio di	
	Matera (Gal Le Macine Scarl, Consorzio Corfor a r.l., Cosvel S.r.l., Lucana	
	Fly S.r.l., Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino S.Coop.),	
	riportate invece nei dati contabili generali dell'Ente (stato patrimoniale e nella	
	nota integrativa al bilancio).	
	6	

	bb) Analogamente, gli <i>errori di contabilizzazione dei valori nel conto</i>	
	<i>giudiziale delle partecipazioni 2019</i> era dovuta ai medesimi errori di	
	registrazione delle partecipazioni della Camera di commercio di Matera (che	
	non considerava alcune partecipazioni), non rilevati se non tardivamente dal	
	Collegio dei revisori (che aveva asseverato i conti giudiziali 2018, 2019 e	
	2020 e solo in sede di redazione del conto giudiziale 2021 aveva fornito agli	
	uffici l'indirizzo di inserirvi tutte le partecipazioni iscritte in bilancio, anche	
	quelle della ex-camera di commercio di Matera, operando quindi il pieno	
	allineamento tra la contabilità generale dell'ente ed il conto giudiziale). In	
	particolare:	
	- la differenza tra il valore della partecipazione in "Ic Outsourcing S.c.r.l."	
	riportato nel conto giudiziale (€ 32,00) ed il valore riportato nella nota	
	integrativa al bilancio (€ 126,86) era dovuta alla circostanza che, anche in	
	tal caso erroneamente, nel conto giudiziale del 2019 non era stata	
	considerata la partecipazione della disciolta Camera di commercio di	
	Matera (inserita nel conto solo nel 2020) per IC Outsourcing Scarl, indicata	
	quindi nel 2019 nel conto con il valore di euro 32,00 e nella nota integrativa	
	al valore di euro 126,86.	
	- l'incremento di valore della partecipazione in Retecamere s.c.r.l. nel conto	
	giudiziale 2019 (che riportava un valore iniziale di € 1.555,93, inferiore di	
	€ 2.802,04 rispetto al valore finale € 4.357,97, corrispondente al valore	
	riportato nel bilancio consuntivo), era dovuto alla circostanza che nel	
	precedente conto giudiziale della C.C.I.A.A. (2018) il valore delle	
	partecipazioni comprendeva solo il valore delle quote della cessata Camera	
	di commercio di Potenza, e non quello delle quote della cessata Camera di	
	7	

	commercio di Matera (il cui conto riportava solo le partecipazioni	
	azionarie e non in S.C.R.L.).	
	4. Nell’ udienza del giorno 18 novembre 2025, udito l’Avv. Michele	
	Somma – il quale ha dichiarato di comparire come agente contabile e non	
	come difensore in proprio e si è riportato alla relazione depositata in	
	prossimità della odierna udienza, ammettendo un disallineamento tra conto	
	giudiziale e dati contabili dell’Ente, dovuto peraltro alle difficoltà riscontrate	
	a causa dell’accorpamento delle preesistenti Camere di commercio di Potenza	
	e di Matera, nonché alla avvenuta sostituzione del Responsabile della	
	contabilità di Potenza – nonché il Pubblico Ministero V.P.G. Andrea Luberti	
	– che ha concordato con la proposta di irregolarità del conto del Magistrato	
	Relatore – la causa è passata in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. La decisione della causa presuppone una <u>ricostruzione dei principi</u>	
	<u>in materia di conto giudiziale delle camere di commercio.</u>	
	5.1. In merito all’obbligo di resa del conto giudiziale alla Corte dei	
	conti, deve ritenersi che alle camere di commercio continuino a trovare	
	applicazione le speciali disposizioni di cui all’art. 37 d.P.R. n. 254/2002 ed	
	agli artt. 93, 227 comma 6-ter e 233 d.lgs. 267/2000, come già affermato dalle	
	Sezioni Riunite di questa Corte nel parere n.3 del 24.10.2014, le quali (nel	
	richiamare l’interpretazione della giurisprudenza veneta – Sez. giur. Veneto	
	62/2012 ed altre – e del Ministero dello sviluppo economico – circolare del	
	19.1.2011 –) hanno ritenuto che gli agenti contabili delle Camere di	
	commercio (cassieri interni ed esterni, consegnatari dei beni mobili e	
	consegnatari delle partecipazioni) sono tenuti alla resa del conto secondo le	
	8	

	norme predette, anche alla luce dell’art. 4 L. 274/1998 (che estende agli agenti	
	contabili delle camere di commercio le regole sulla resa del conto degli enti	
	locali di cui all’art. 58 L.142/1990 ed agli artt. 67 e 75 d.lgs. 77/1995, come	
	modificati dall’art.10 L. 127/1997, regole confluite negli artt. 93, 227 e 233	
	d.lgs. 267/2000 ai sensi dell’art.274 lett.q ed hh), e art. 275 d.lgs. 267/2000).	
	Infatti, sebbene alcune delle decisioni della Sezione Veneto, riprese dalle	
	Sezioni Riunite, richiamassero a conforto della propria tesi l’art. 21 l. n.	
	580/1993 (che estendeva la responsabilità amministrativo-contabile degli	
	amministratori e dipendenti statali agli agenti delle Camere di commercio e di	
	Unioncamere), e sebbene l’art.1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 219/2016 abbia	
	abrogato detto art. 21, un’interpretazione costituzionalmente orientata impone	
	di ritenere che il venir meno di tale disposizione non implichi l’abrogazione	
	dell’obbligo di conto dettato dalle altre norme sopra citate, che restano vigenti.	
	Invero – secondo la costante giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.	
	nn. 110/1970, 114/1975, 1007/1988, 292/2001, 59/2024) – la riserva di	
	giurisdizione nelle materie di “contabilità pubblica” di cui all’art.103, comma	
	2, Cost. costituisce una norma immediatamente precettiva (a prescindere da	
	una norma espressa di legge, c.d. <i>interpositio legislatoris</i>), che assoggetta a	
	tale obbligo, e quindi al connesso e necessario giudizio contabile, chiunque	
	“maneggi”, anche di fatto, denaro, valori o beni pubblici, a salvaguardia di	
	interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni	
	pubblici; infatti, storicamente il nucleo della “contabilità pubblica” riservata	
	alla Corte dei conti dalla Costituzione è dato proprio dal giudizio sul conto	
	presentato dagli agenti contabili (artt. 74, 84-85 r.d. n. 2440/1923; artt.20, 32,	
	178 e 610 r.d. n. 827/1924; artt.44 e 54 r.d. n.1214/1934; artt.251-260 r.d. n.	
	9	

	383/1934). Di conseguenza, la Corte di cassazione ha ritenuto sussistere	
	l'obbligo di conto e la giurisdizione contabile anche in fattispecie in cui	
	mancava una precisa norma di assoggettamento, purché vi fosse maneggio di	
	beni pubblici e la natura pubblica dell'ente per conto del quale il maneggio è	
	stato effettuato (cfr. ad es. Cass. Sez. Un. sentenze nn. 846/1974 e 7390/2007,	
	nonché, con riferimento ad Unioncamere, sentenze nn.404, 405, 406 e 407 del	
	17 gennaio 1991); e sulla scia di tale giurisprudenza l'obbligo di resa del conto	
	è stato generalizzato da una serie norme successive espressione di questo	
	principio generale (comb. disp. art.1 comma 3 d.l. n. 453/1993 in relazione	
	agli artt. 2 comma 1 lett. b e 3 L.658/1984; art. 58 L. 142/1990; art. 93, 227,	
	233 d.lgs. 267/2000; art. 137 c.g.c. e molte altre), anche se vi sono alcune	
	eccezioni espressamente previste per legge, in cui comunque l'agente è tenuto	
	a presentare un rendiconto amministrativo direttamente o indirettamente	
	sindacabile della Corte dei conti (solo per lo Stato, cfr. ad es. art. 60 r.d. n.	
	2440/1923, art. 32 r.d. n. 827/1924; art.17 d.lgs. n.110/2024 per alcuni	
	concessionari della riscossione di entrate).	
	Alla luce di questi principi, deve ritenersi che la abrogazione dell'art.21 citato	
	determini semplicemente la riespansione dell'ambito applicativo delle norme	
	generali e speciali sopra citate, in quanto la disposizione abrogata aveva mero	
	valore ricognitivo di un obbligo già immanente nell'ordinamento: pertanto,	
	qualsivoglia soggetto, il quale abbia “maneggio” di beni mobili delle camere	
	di commercio, sia tenuto in quanto tale alla presentazione dei conti giudiziali	
	afferenti a tali beni, in forza del principio generale dell'art.103 Cost. e delle	
	disposizioni generali e speciali sopra citate, in specie quelle degli enti locali	
	(artt. 93, 227, 233 d.lgs. 267/2000) in forza del richiamo dell'art. 4	
	10	

	L.274/1998. A queste conclusioni è già pervenuta la giurisprudenza di primo	
	grado (Sez. giur. Sicilia n.197/2020).	
	5.2. Quanto poi all’oggetto dell’obbligo di resa del conto giudiziale, va	
	evidenziato che tale obbligo ha ad oggetto la rendicontazione della gestione di	
	tutti i “beni mobili” (non dei beni immobili, per i quali non vi è esigenza di	
	documentare la movimentazione di cassa o di magazzino da parte di un	
	soggetto con obbligo di custodia, secondo Sez. giur. Campania n. 567/2023,	
	che cita in tal senso Sez. giur. F.V.G. n. 17/2014, Sez. giur. Abruzzo	
	n. 1012/20215, Sez. giur. T.A.A.- Sede di Trento n.39/2017), comprese le	
	azioni, le quote e in genere tutti gli strumenti finanziari che attribuiscono diritti	
	partecipativi non solo in società ma anche in consorzi, restando esclusi,	
	pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del	
	tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori	
	dell’Ente (cfr. Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 89/2015; Sez. giur. Veneto, sentenze	
	nn. 178, 181, 182/2025; Sez. giur. Toscana sent. n. 127/2020; Sez. giur.	
	Piemonte, ordd. 21 e 22/2022; Corte cost. sent. n. 59/2024). Infatti, i titoli	
	azionari e le partecipazioni societarie o consortili attribuiscono altrettanti	
	“diritti” all’amministrazione nei confronti dell’ente partecipato, relativi alla	
	partecipazione alle decisioni dell’ente, al riparto degli utili e del capitale	
	residuo in caso di liquidazione dell’ente stesso e così via; inoltre, non solo le	
	“azioni” ma più in generale i “diritti” (ovviamente se dotati di valore	
	patrimonialmente valutabile) sono espressamente annoverati tra i “beni	
	mobili” dall’art. 20, lettera c) del r.d. n. 827/1924 (in relazione agli artt. 810 e	
	813 cod. civ.), e quest’ultima disposizione risulta applicabile non solo nei casi	
	e per gli enti in cui vi sia espressa norma di richiamo (per gli enti locali, l’art.	
	11	

	93 d.lgs. n. 267/2000), ma – in forza del principio di rango costituzionale	
	suddetto – in tutti i casi e per tutti gli enti in relazione ai quali si estende il	
	perimetro della giurisdizione contabile. In tal senso, può richiamarsi	
	l’insegnamento della Corte di cassazione (SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio	
	2007) secondo cui <i>“l’inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello</i>	
	<i>Stato, per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto (...) è applicazione di</i>	
	<i>un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito</i>	
	<i>un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle</i>	
	<i>partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici (...)</i>	
	<i>la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione</i>	
	<i>ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”</i> .	
	5.3. In merito poi al soggetto obbligato alla resa del conto (agente	
	contabile, legittimato passivo <i>ad causam</i> nel giudizio di conto) va	
	evidenziato che esso è per legge chi abbia, anche in via di fatto, il “maneggio”	
	delle partecipazioni o sia “incaricato della gestione dei beni” dell’ente (art.93	
	d.lgs. n. 267/2000 in relazione agli artt. 20 lett. c, 22, e 32 r.d. n. 827/1924 e	
	art. 6 d.P.R. 254/2002, art. 813 cod. civ.). Tuttavia, ai fini di questa	
	individuazione del legittimato passivo nel giudizio di conto, occorre precisare	
	cosa si intenda per “ maneggio ” della partecipazione.	
	5.3.1. Secondo costante giurisprudenza, in materia di partecipazioni	
	societarie il “maneggio” non va inteso nel senso di disponibilità materiale,	
	essendo i diritti di credito un bene per definizione immateriale, compresi quelli	
	incorporati nelle azioni, che attualmente possono anche non consistere in un	
	titolo di credito cartaceo ma essere dematerializzate (artt.2354, 2355 c.c.; artt.	
	83 segg. d.lgs. 58/1998); bensì va inteso come disponibilità giuridica , onde	
	12	

	l'agente contabile corrisponde al soggetto che per titolarità propria o per	
	delega eserciti i diritti di partecipazione dell'amministrazione negli enti	
	partecipati, in specie rappresentando l'amministrazione negli organi degli enti	
	stessi (Sez. giur. Veneto n. 62/2012, n. 122/2017, n. 99/2019; Sez. giur.	
	Molise, n. 64/2017; Sez. Contr. Toscana, del. 17/2010/PAR; Sez. giur.	
	Toscana, n. 127/2020, n. 100/2023, n. 9/2024; Sez. giur. T.A.A.- Sede di	
	Bolzano n. 5/2025 e n. 82/2025; Sez. giur. Emilia-Romagna n.5/2025).	
	In particolare – premesso che di norma il “consegnatario”, nominato	
	dall'amministrazione responsabile della gestione delle partecipazioni,	
	dovrebbe essere scelto tra gli appartenenti alla stessa (non un <i>extraneus</i>) ex	
	artt. 22 e 26 r.d. n. 827/1924 – occorre verificare, nell'ordinamento legale e	
	statutario dell'Amministrazione, quale soggetto venga individuato come	
	titolare del potere-dovere di esercitare i diritti dell'amministrazione	
	partecipante nell'ente partecipato, o in mancanza come rappresentante legale	
	dell'amministrazione stessa (e quindi titolare di tale potere, in mancanza di	
	diversa previsione); ad esempio, per le società partecipate degli enti locali è il	
	sindaco o il presidente ad essere responsabile della gestione delle	
	partecipazioni, in mancanza di dirigente all'uopo delegato (con atto	
	individuale o anche con atto generale come il regolamento di contabilità), ai	
	sensi dell'art. 9 comma 3 d.lgs. n. 175/2016 (cfr. ad es. Sez. Toscana n.9/2024,	
	n. 127/2020). Per le Camere di commercio, in mancanza di diversa	
	disposizione legale e statutaria, deve ritenersi che il soggetto tenuto a	
	esercitare i diritti dell'amministrazione negli enti partecipati sia il	
	“Presidente”, vuoi per la generale titolarità del potere di rappresentanza legale	
	dell'amministrazione (art. 16 comma 2 L. n. 580/1993), in qualità di vertice	
	13	

	della Giunta esecutiva, che monocraticamente rappresenta quest’ultima	
	all’esterno (nelle sedute degli enti partecipati e nell’esecuzione dei deliberati	
	giuntali, salva delega ad altro soggetto) ed in mancanza di direttive	
	dell’organo esecutivo può anche adottare in via di urgenza atti di competenza	
	della giunta (art.16 comma 2 L. n. 580/1993); vuoi per la tendenziale	
	ric conducibilità della disciplina della gestione contabile delle Camere di	
	commercio a quella degli enti locali (art. 4 L. n. 274/1998), che incentra la	
	gestione contabile nella figura del sindaco (per le società partecipate, in forza	
	del citato art.9 comma 3 d.lgs. n. 175/2016); vuoi perché, per le società	
	partecipare da pubbliche amministrazioni, diverse da Stato, regioni ed enti	
	locali, l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 individua il soggetto titolare del	
	potere di esercizio dei diritti del socio nell’ “organo amministrativo”, ovvero	
	nella Giunta esecutiva e quindi nel Presidente che la rappresenta all’esterno	
	(come si è detto).	
	5.3.2. Viceversa, non è agente contabile il semplice <i>detentore</i> del titolo	
	cartaceo (ovvero colui che in base alle regole interne dell’ente – pur essendo	
	qualificato “consegnatario” – ha la mera disponibilità materiale dei titoli e non	
	competenze di esercizio dei diritti di partecipazione, ad esempio un istituto di	
	credito o la stessa società partecipata o un economo: cfr., in tal senso, Sez.	
	giur. Toscana n.9/2024, n. 277/2022, n.210/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna	
	n. 81/2025; Sez. giur. T.A.A. Sede di Bolzano n. 5/2025 e n. 83/2025), o in	
	genere chi non ha facoltà gestorie sulla partecipazione e quindi risponde solo	
	per debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto giudiziale ma solo al	
	rendiconto amministrativo ex art. 32 comma 2 r.d. n.827/1934 (nonché ai sensi	
	degli artt. 6-12 d.P.R. 254/2002, peraltro inapplicabili ai consegnatari di	
	14	

	“diritti” ex art. 1 lett.a del medesimo d.P.R.). In particolare, si è ritenuto che –	
	qualora la legge e lo statuto dell’ente partecipato non attribuiscono all’agente	
	contabile nominato <i>ad hoc</i> e/o ad organi dell’amministrazione partecipante	
	alcun diritto potestativo di intervenire nella gestione dell’ente partecipato, e	
	quindi di incidere sul valore della partecipazione – manchi un “maneggio” in	
	senso tecnico, ovvero una gestione delle cui variazioni si debba rendere il	
	conto giudiziale ai sensi dell’art.29, comma 5, degli artt. 178-194 e degli artt.	
	624 e 626 del r.d. n. 827/1934 (Sez. giur. Calabria, sent. n. 24/2025).	
	5.3.3. Infine, occorre precisare che – attesa la netta distinzione (art. 76 r.d.	
	n. 2440/1923) tra l’attività amministrativa, con cui gli amministratori	
	“dispongono” dei beni dell’amministrazione (esercitando poteri di spesa o	
	entrata), e l’attività di “maneggio”, con cui l’agente contabile dà materiale	
	esecuzione alle scelte amministrative (effettuando il pagamento o la	
	riscossione) – la giurisprudenza ha precisato che il consegnatario dei diritti	
	partecipativi dell’amministrazione (in quanto tale, obbligato a rendere il conto	
	delle partecipazioni a lui affidate) risponde solo del “maneggio”, ovvero solo	
	della esecuzione delle direttive che devono essere impartite dagli organi che	
	hanno il potere di “disporre” dei diritti di partecipazione e quindi rispondono	
	delle scelte amministrative adottate, come, ad esempio, la scelta del voto	
	assembleare, la stipula di un patto di sindacato, l’esercizio di un diritto di	
	opzione (Cass. Sez. Un. n. 7390/2007) e più in generale tutte le scelte relative	
	all’esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee delle società partecipate,	
	di cui agli articoli 2350 (diritto agli utili e alla quota di liquidazione), 2351	
	(diritto di voto), 2432 (partecipazione agli utili), 2408 (denuncia al collegio	
	sindacale) e 2409 (denuncia al tribunale) cod. civ. (cfr. Sez. Veneto n.	
	15	

	62/2012, con riferimento ad un dirigente incaricato della gestione delle partecipazioni regionali).	
	In particolare, per le Camere di commercio, resta fermo che l'esercizio dei diritti di socio da parte del consegnatario della partecipazione va effettuato nell'ambito degli indirizzi generali e della programmazione triennale del Consiglio (art. 11 L.580/1993) e dei provvedimenti e delle competenze della Giunta in materia di partecipazioni (art.2, commi 4 e 5, art. 14 L. n. 580/1993); pertanto, la rendicontazione della gestione delle partecipazioni da parte dell'agente contabile (e quindi la valutazione della correttezza o meno del suo operato) va effettuata alla luce della presenza o meno di tali direttive, e del contenuto delle stesse, esorbitando dal giudizio di conto la valutazione di variazioni del valore delle partecipazioni imputabili non alla gestione dell'agente contabile bensì alle decisioni dell'amministrazione (sopra esemplificati con riferimento a Cass. civ., Sez. Un., n. 7390/2007).	
	5.4. In merito alla forma del conto giudiziale , premessa la necessità degli ordinari requisiti di qualsiasi conto giudiziale (sottoscrizione, data e così via) il vigente regolamento di contabilità delle camere di commercio disciplina solo le forme dei conti giudiziali dei cassieri interni ed esterni (art. 37, Tabella E e Tabella F allegate al d.P.R. n. 254/2005); per quanto riguarda invece i consegnatari delle partecipazioni devono invece trovare applicazione le disposizioni vigenti per gli enti locali (in forza del rinvio contenuto nell'art. 4 L. 274/1998 all'art.10 L. 127/1997 e quindi all'art.75 d.lgs. 77/1995, quest'ultimo confluito nell'art.233 d.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art.274 lett. hh, e dell'art. 275 d.lgs. 267/2000), ed in specie l'art. 227 comma 6-ter d.lgs. 267/2000, che rinvia ai modelli di conto dettati dal d.P.R. n.194/1996 ed in	
	16	

	particolare al Modello 22 (conto del consegnatario delle azioni) (cfr. Sez. giur.	
	Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. giur. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. giur.	
	Veneto,18.10.2017 n. 122; Sez. giur. Toscana 4.6.2020 n.127). In particolare,	
	la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene il modello in esame si riferisca solo	
	alle “azioni”, esso può essere utilizzato in via analogica per tutte le forme di	
	partecipazione che attribuiscono diritti amministrativi (Sez. giur. Sicilia	
	n.197/2020), come del resto avvenuto nella prassi generalmente invalsa nelle	
	Sezioni territoriali (cfr. Sez. giur. Toscana 127/2020, Sez. giur. Veneto nn. 178,	
	181, 182/2025 e molte altre; <i>contra</i> , per una particolare fattispecie, Sez. giur.	
	Lazio n. 85/2025).	
	Ne consegue che, in applicazione del Mod.22, per ogni partecipazione	
	debbono essere indicati la consistenza in <u>quantità e valore</u> sia all’inizio sia alla	
	fine dell’esercizio, nonché i <u>motivi delle eventuali variazioni</u> (di valore e	
	quantità) (cfr. Sez. giur. Veneto, n.62/2012, n.122/2017, nn.178,181,182/2025;	
	Sez. giur. Molise, n.64/2017; Sez. giur. Toscana 127/2020).	
	Del resto, anche ipotizzando che non sia applicabile il Modello 22, l’obbligo	
	dell’agente di rendere il conto della variazione del valore dei “diritti ed azioni”	
	a lui affidati discende dalla espressa previsione dell’art. 29, ultimo comma,	
	r.d. n. 827/1924, in forza del quale i consegnatari dei diritti e delle azioni di	
	cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro	
	affidati”, come affermato anche dalla Corte di cassazione (secondo la quale	
	<i>“il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità,</i>	
	<i>ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o</i>	
	<i>dividendi distribuiti”</i> : cfr. Cass. Sez. Un. ord., 6.2.2007 n. 7390) (in tal senso	
	cfr. Sez. Toscana n. 127/2020).	
	17	

	5.5. Infine, quanto al contenuto del conto giudiziale, premesso quanto sopra precisato circa l’oggetto del conto, ovvero circa i diritti partecipativi che vanno contabilizzati nel conto giudiziale (cfr. § 5.2 e § 5.4), in merito al valore della partecipazione da indicare nel conto giudiziale il r.d. n. 827/1934 prevede “speciali inventari” per le partecipazioni (art. 24 ult. co.), nei quali esse devono essere indicate al prezzo di costo ma con la annotazione delle variazioni secondo i regolamenti di settore (art.25), ed il debito ed il credito debbono essere dimostrati nei conti giudiziali non solo secondo la specie, la quantità e le categorie, ma anche secondo i valori risultanti dagli inventari (artt. 32, 626, 628). Ciò comporta, secondo la giurisprudenza, la necessità di indicare negli inventari e quindi nel conto giudiziale non il valore nominale delle partecipazioni, bensì il loro valore effettivo, risultante dal conto patrimoniale dell’ente partecipato ed in specie dal patrimonio netto di quest’ultimo, e le variazioni intervenute sia per quantità che per valore (Sez. giur. Toscana n. 127/2020), anche a garanzia della veridicità e trasparenza del conto (Sez. giur. Piemonte nn. 97-98/2024). In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza, ad esempio Sez. giur. Veneto n. 181/2025 (che cita Sez. giur. Piemonte, ordd. 21 e 22/2022; Sez. giur. Toscana n. 127/2020, Sez. giur. Molise n. 53/2018) e Sez. giur. Veneto n. 110/2025 (che afferma la necessità di contabilizzare le partecipazioni in base del “patrimonio netto” ex art. 2426 comma 4 c.c. – comprensivo di utili, perdite e variazioni patrimoniali in genere della società partecipata – in forza del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – all. 4/3 al D.lgs 118/2011 -, così come aggiornato con il D.M. 1° settembre 2021, al punto 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie”). Per le camere	
	18	

	di commercio, in particolare, gli artt. 26, commi 7 e 8, e l'art.74 d.P.R. n.	
	254/2005 impongono l'allineamento dei valori delle partecipazioni riportati	
	nel bilancio della camera di commercio al valore del patrimonio netto riportato	
	nello stato patrimoniale dell'ente partecipato.	
	6. Tanto premesso in linea generale, e passando all'esame della concreta	
	fattispecie, devono preliminarmente esaminarsi le <u>condizioni di regolarità</u>	
	<u>del giudizio sul conto n. 18126</u> relativo alla gestione delle partecipazioni	
	della C.C.I.A.A. della Basilicata nell'esercizio 2019.	
	6.1. Anzitutto, sussistono le condizioni oggettive di ammissibilità del	
	giudizio di conto , essendo previsto per legge l' <i>obbligo di resa del conto della</i>	
	<i>gestione delle partecipazioni</i> (nel senso oltre precisato) delle camere di	
	commercio (cfr. <i>supra</i> , § 5.1, § 5.2). L'incompletezza del conto qui in esame	
	– ovvero l'omesso inserimento di una o più partecipazioni (in quanto ritenute	
	non oggetto dell'obbligo di conto o per altro motivo, come si dirà) – non	
	determina inammissibilità del conto e/o improcedibilità del giudizio, ma	
	semplicemente una questione di merito, afferente alla irregolarità della	
	contabilizzazione e/o della gestione.	
	6.2. Inoltre, sussistono le condizioni soggettive di ammissibilità del	
	giudizio di conto , atteso che il conto qui in esame risulta sottoscritto	
	dall'Avvocato Michele Somma, che deve ritenersi <i>legittimato passivo nel</i>	
	<i>giudizio</i> , in quanto – a parte il valore confessorio sia della sottoscrizione del	
	conto giudiziale, sia delle dichiarazioni rese nella memoria depositata in corso	
	di giudizio sottoscritta digitalmente dallo stesso convenuto – egli è stato	
	nominato Presidente della C.C.I.A.A. con delibera del Consiglio della	
	C.C.I.A.A. n.1 in data 22.10.2018 (cfr. Allegato n.1 al doc. 6, Nota Prot.	
	19	

	19315/U del 29.5.2025 del Responsabile del Servizio Finanziario della	
	C.C.I.A.A. di risposta a richiesta istruttoria del magistrato), e in tale qualità	
	egli è tenuto per legge alla presentazione del conto giudiziale delle	
	partecipazioni (cfr. <i>supra</i> , § 5.3).	
	6.3. Quanto poi alle condizioni di regolarità della presentazione del conto ,	
	deve precisarsi quanto segue.	
	6.3.1. Risulta anzitutto risulta regolarmente presentata la <i>parificazione del</i>	
	<i>conto giudiziale</i> (intesa come attestazione di corrispondenza tra i valori delle	
	quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili e	
	quelli riportati nel conto del patrimonio), che, secondo costante	
	giurisprudenza di questa Sezione, è condizione di procedibilità del giudizio di	
	conto, in quanto il c.g.c. prevede non solo l’obbligo di presentare questo atto	
	(art.139 comma 2), ma anche l’obbligo di depositarlo insieme al conto (art.140	
	commi 1 e 3) come presupposto dell’esame del magistrato (art.145 comma 3).	
	Nella concreta fattispecie, infatti, la parificazione risulta resa con	
	determinazione del Segretario generale della C.C.I.A.A. della Basilicata n.	
	110 del 15.7.2020, allegata al conto giudiziale (cfr. doc. 2), ed è stata resa da	
	un soggetto diverso da quello che ha reso il conto.	
	6.3.2. Risulta altresì regolarmente presentata la <i>relazione dell’organo di</i>	
	<i>controllo interno dell’amministrazione</i> , la cui trasmissione è obbligatoria ex	
	art. 139 comma 2 c.g.c., pur non essendo condizione di procedibilità del	
	giudizio (ex art.140, commi 1 e 3, e art. 145, comma 3, c.g.c.), onde l’omessa	
	presentazione determina una irregolarità sanabile con successivo deposito.	
	Infatti, insieme al conto giudiziale è stato depositato il verbale del Collegio	
	dei revisori dei conti n. 8/2020 (doc.3 dell’indice documenti resa), con cui è	
	20	

	stato espresso parere favorevole alla parificazione del conto giudiziale in	
	esame, con una sintetica attestazione di conformità delle sue risultanze con le	
	risultanze del bilancio del 2019 e con le scritture dell'Ente.	
	6.3.3. Non risulta invece depositata la <i>approvazione del conto giudiziale.</i>	
	Infatti, a fronte della precisa richiesta istruttoria del Magistrato relatore sul	
	conto, la C.C.I.A.A. ha trasmesso la delibera consiliare n. 2 del giorno	
	8.6.2020 (all.3 al doc. 6 della relazione), con cui sono stati approvati il bilancio	
	consuntivo dell'esercizio 2019 ed i relativi allegati, ma non i conti giudiziali	
	ed in specie quello qui in esame (che non risultano allegati al bilancio 2019);	
	in particolare, anche se tra gli allegati al bilancio vi è la nota illustrativa ex	
	artt. 23-68 d.P.R. 254/2002 (dove vi è effettivamente una dettagliata	
	descrizione delle partecipazioni) tuttavia la sua approvazione (con la suddetta	
	delibera del Consiglio della C.C.I.A.A.) non può ritenersi equipollente ad	
	approvazione del conto giudiziale per la differenza di contenuto tra questi due	
	documenti (come oltre precisato). Peraltro, poiché l'obbligo di approvazione	
	del conto giudiziale è espressamente previsto dall'art.139 comma 2 c.g.c. (pur	
	non prevista dal previgente d.P.R. 254/2002), ma non è condizione di	
	procedibilità del giudizio (non essendone previsto il deposito ex art.140,	
	commi 1 e 3, e art. 145, comma 3, c.g.c.), l'omessa approvazione e/o	
	presentazione determina una <i><u>irregolarità sanabile con successivo deposito.</u></i>	
	6.3.4. Per converso, la <i>mancata presentazione delle verifiche trimestrali del</i>	
	<i>collegio dei revisori della camera di commercio sulle partecipazioni</i> non può	
	ritenersi causa di irregolarità, bensì di <i><u>inadempimento dell'onere dell'agente</u></i>	
	<i><u>contabile di documentare la propria gestione.</u></i> Infatti, pur essendo tali	
	verifiche obbligatorie ex art. 31, comma 1, e art. 73, comma 4, d.P.R. n.	
	21	

	254/2005, esse non sono previste come condizione di procedibilità del	
	giudizio ex art. 140 c.g.c. e non se ne prevede nemmeno la trasmissione	
	insieme al conto ex art.139 c.g.c. (oltre ad essere surrogabili dalla relazione	
	annuale dei revisori ex art. 139 c.g.c.), onde trattasi semplicemente di	
	documenti giustificativi del conto e della gestione vanno obbligatoriamente	
	presentati su richiesta del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. (ma che nella	
	concreta fattispecie non risultano richiesti).	
	6.3.5. Analogamente, l' <i>omessa presentazione di una relazione dell'agente</i>	
	<i>contabile sulla gestione delle partecipazioni</i> non determina improcedibilità	
	del giudizio (per omessa previsione nel c.g.c.) ma solo un <u>inadempimento</u>	
	<u>dell'onere di documentare la gestione dell'agente contabile.</u>	
	Va infatti precisato che i consegnatari di beni mobili materiali sono tenuti a	
	documentare la loro gestione aggiornando gli inventari e annotando in appositi	
	registri entrate ed uscite dei beni, a proprio debito ed a credito (ex art.30 r.d.	
	n. 827/1924), e facendo pervenire agli uffici da cui dipendono un prospetto	
	indicante non solo le variazioni della consistenza dei beni loro affidati ed i	
	documenti giustificativi delle stesse, ma anche “la situazione della contabilità	
	del materiale mobile” (art.31 r.d. ult. cit.).	
	Analoga regola si impone anche per i beni immateriali come i titoli e i diritti,	
	dato che i consegnatari rispondono anche delle variazioni del valore dei crediti	
	loro affidati (art.29 ult. co. r.d. n.827/1924, Cass. civ. 7290/2007); con l'ovvia	
	precisazione che – non potendo la gestione dell'agente contabile essere	
	rappresentata da mere entrate ed uscite di beni fisici annotate in registri, con	
	la relativa documentazione di supporto – la dimostrazione dell'attività svolta	
	dovrà avvenire con una <i>documentata relazione dell'agente contabile</i> (a	
	22	

richiesta del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c.).

Peraltro, in base a quanto sopra precisato circa la distinzione tra gestione amministrativa e gestione contabile (cfr. § 5.3.3) la relazione dovrà documentare non solo le variazioni del valore delle partecipazioni all'esito della attività svolta dagli enti partecipati, e come l'agente contabile stesso abbia inciso sulla gestione di tali enti (esercitando i diritti di partecipazione dell'amministrazione negli organi dell'ente partecipato), ma anche se e quali direttive siano state date dall'amministrazione all'agente contabile e/o agli enti partecipati e come sia stata data attuazione alle stesse da parte dell'agente contabile medesimo (sez. giur. Veneto, n.62/2012, n. 122/2017, n. 99/2019, n. 122/2017; Sez. giur. Molise, n.64/2017; Sez. Toscana n.127/2020 e n. 9/2024; Sez. giur. T.A.A.- sede di Bolzano n.82/2025). In particolare, l'agente contabile dovrà documentare:

a) la gestione effettuata dagli enti partecipati e la sua incidenza sul valore della partecipazione (attività svolta, perdite, utili e simili: dati desumibili, ad esempio, dalla relazione degli amministratori dell'ente partecipato sulla loro gestione, ex art. 2428 c.c., e dal bilancio dell'ente stesso);

b) le direttive rese dell'amministrazione sulla gestione degli enti partecipati, con riferimento non solo a specifici casi concreti (ad esempio, provvedimenti della Giunta in materia di partecipazioni e di variazioni del relativo capitale ex art.2, comma 4 e 5, ed art. 14, comma 5, L. n. 580/1993) ma anche ad atti generali di indirizzo e controllo (per le camere di commercio, gli indirizzi generali e della programmazione triennale del Consiglio, ex art. 11 L.580/1993; il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP; nomine di organi degli enti partecipati e simili);

	c) il modo in cui l'agente contabile abbia dato attuazione a tali direttive esercitando i diritti dell'amministrazione negli organi degli enti partecipati,	
	con riferimento a verbali assembleari o atti degli amministratori dell'ente partecipato.	
	Ovviamente, nulla impedisce che la relazione dell'agente contabile sia formalmente contenuta in atti diversi, come la relazione sulla gestione delle C.C.I.A.A. (introdotta con nota prot. Ministero Sviluppo Economico n. 00500114 del 9.4.2015, ad unificazione di quanto previsto dall'art.24 d.P.R. n. 254/2005, dall'art 7 D.M. 27.3.2013, dal d.lgs. 91/2011, dal D.P.C.M. 18.9.2012 e dall'art.5 comma 3 D.M. 27.3.2013), a condizione che essa illustri quanto sopra precisato; laddove essa può essere insufficiente a dare atto della congruità dell'attività svolta dall'agente contabile negli organi dell'ente, ad esempio, in mancanza di specifiche direttive dell'amministrazione.	
	7. Passando all'esame del <u>merito</u> del giudizio sul conto delle partecipazioni della C.C.I.A.A. del 2019 può precisarsi quanto segue.	
	7.1. Quanto ai requisiti di forma-sostanza del conto giudiziale (cfr. <i>supra</i> , § 5.4), il conto risulta regolare, in quanto:	
	a) il conto risulta regolarmente sottoscritto (la sottoscrizione è condizione di esistenza giuridica del conto e quindi di procedibilità del relativo giudizio) e datato (condizione di mera regolarità sanabile con riferimento al deposito del conto);	
	b) non risulta una pluralità di agenti contabili senza passaggio di consegne (confusione di gestione, che peraltro determina mera solidarietà nell'obbligo di conto);	
	c) il conto è stato redatto sulla base del c.d. Modello 22, e reca una	
	24	

	indicazione dettagliata delle singole partecipazioni gestite nell'esercizio, del	
	loro importo iniziale e finale (distinta per quantità e per valore), e delle relative	
	variazioni di valore, nonché una indicazione (sia pure sintetica) dei motivi	
	delle variazioni di valore.	
	7.2. Quanto invece al contenuto del conto giudiziale , l'esame del conto e	
	l'istruttoria svolta hanno evidenziato una serie di irregolarità di seguito	
	precisate.	
	7.2.1. Anzitutto, confrontando il conto giudiziale 2019 (Doc.1) con il	
	bilancio di esercizio 2019 della C.C.I.A.A. (che riporta solo il totale delle	
	partecipazioni: cfr. all.2 al Doc.6, risposta a richiesta istruttoria) e soprattutto	
	con la nota integrativa di tale bilancio (che invece riporta in dettaglio il valore	
	delle singole partecipazioni: cfr. all. 4 al Doc. 6), risulta che il <i>valore della</i>	
	<i>partecipazione in ogni ente</i> , riportato nel conto giudiziale, non corrisponde al	
	valore di acquisto o nominale, ma al valore risultante dal bilancio di esercizio	
	della C.C.I.A.A. (o meglio dalla nota integrativa, dato che il bilancio riporta	
	solo il totale delle partecipazioni). Tale valore, in linea di principio, deve	
	corrispondere alla quota del patrimonio netto dell'ente partecipato, della quale	
	è titolare l'amministrazione partecipante (ai sensi degli artt. 26, commi 7 e 8,	
	e 74 d.P.R. n. 254/2005); il che implicherebbe una corretta contabilizzazione	
	del valore delle partecipazioni (cfr. § 5.5).	
	Tuttavia, a parte alcune discrasie tra i valori riportati nel conto giudiziale e	
	nello stato patrimoniale (oltre precisate), non risulta che sia stata riscontrata la	
	corrispondenza tra i dati risultanti dal bilancio della C.C.I.A.A. e quelli del	
	"patrimonio netto" risultante dal bilancio del singolo ente partecipato, onde	
	occorre un <u>approfondimento istruttorio</u> su tale corrispondenza.	
	25	

7.2.2. Peraltro, il conto in esame risulta affetto dalla **omessa indicazione di alcuni enti partecipati e delle relative quote di partecipazione** (che costituisce una irregolarità non sanabile: con riferimento alla omessa indicazione di quote di partecipazioni in società diverse dalle Spa, cfr. Sez. giur. Sicilia n. 197/2020; Sez. giur. Veneto n. 62/2012, nn.134, 139, 202, 271, 291/2013, nn. 178, 181, 182/2025).

Infatti, come evidenziato dal magistrato relatore, nel conto giudiziale 2019 non sono state inserite alcune partecipazioni risultanti dalla nota integrativa ed inserite nello stato patrimoniale, riferite a cinque società consortili o cooperative, in specie:

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONI	BILANCIO			
	CONSISTENZA		CONSISTENZA	
	INIZIALE		FINALE	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore
GAL LE MACINE Scarl in liquidaz			1275	1.275,00
CONSORZIO C.OR.FOR. a rl in liquidaz				164,71
CONSORZIO PER LO SVILUPPO				
ECONOMIA LOCALE - COSVEL - Srl				117,04
LUCANA Fly Srl - in liquidaz,				5.000,00
DISTRETTO AGROAL. DI QUALITA'				
METAPONTINO S.coop.			1	500,00
<i>Subtotale B</i>				7.056,75

Sotto questo profilo, risulta una irregolarità del conto giudiziale, in quanto esso deve riportare non solo le azioni ma ogni partecipazione in enti che conferisca all'amministrazione diritti nei confronti dell'ente partecipato e

	quindi anche nel caso di partecipazione in consorzi, come è pacifico in	
	giurisprudenza (cfr. <i>supra</i> § 5.2 e § 5.4). Non a caso, del resto, l’importo	
	complessivo delle partecipazioni indicato nello stato patrimoniale della	
	C.C.I.A.A. (€176.225,25) è dato proprio dalla sommatoria delle partecipazioni	
	in S.p.a (€ 148.343,72) e di tutte le partecipazioni in S.c.r.l. (€ 27.881,53), ivi	
	comprese le cinque società consortili predette (tuttavia assenti nel conto	
	giudiziale).	
	7.2.3. Inoltre, vi sono una serie di partecipazioni che non sono state inserite	
	né nello stato patrimoniale del bilancio né nel conto giudiziale, in quanto non	
	affidenti a “società” in senso ampio (ex art. 3 d.lgs. 175/2016) ma a sei	
	associazioni o fondazioni, riportate nella nota integrativa, per un totale di €	
	20.746,85 (ivi compresa la associazione “Terre di Aristeo” riportata anche	
	nella consistenza iniziale del conto giudiziale in esame per € 500,00 e	
	cancellata nella consistenza finale).	
	Per la correttezza dell’esclusione di tali partecipazioni dal conto giudiziale, a	
	prescindere dalla loro rilevanza o meno in sede di redazione dello Stato	
	patrimoniale della C.C.I.A.A., occorre accertare se la partecipazione	
	attribuisca diritti all’amministrazione nell’ente partecipato, nel qual caso esse	
	vanno comunque riportate nel conto medesimo, ai sensi della normativa sopra	
	citata (cfr. § 5.2 e § 5.4). Si rende quindi necessario un <u>approfondimento</u>	
	<u>istruttorio</u> in merito.	
	7.2.4. Deve poi evidenziarsi che risulta una <i>erronea contabilizzazione del</i>	
	<i>valore di singole partecipazioni.</i>	
	a) In particolare, risulta una discordanza tra il <i>valore della partecipazione</i>	
	<i>nella IC Outsourcing S.C.R.L.</i> riportato nella nota integrativa dello stato	
	27	

patrimoniale (€ 126,86) e quello riportato nel conto giudiziale (€ 32,00).

A prescindere dal motivo di questa discrasia (che l'agente contabile imputa all'omesso computo, nei valori sia iniziale sia finale del conto giudiziale 2019, delle quote della disciolta C.C.I.A.A. di Matera, che invece erano stata riportate nello Stato patrimoniale), poiché la somma riportata nel conto dovrebbe corrispondere a quella indicata nello stato patrimoniale (per i motivi di cui al § 7.2.1), deve ritenersi la irregolarità del conto giudiziale, nella parte in cui riporta un valore della partecipazione in esame inferiore di € 94,86 rispetto a quello riportato nello stato patrimoniale, sia come valore iniziale che come valore finale.

b) Inoltre, nel conto giudiziale 2019 il valore della partecipazione in Retecamere S.C.R.L. risulta passato da un importo iniziale di € 1.555,93 ad un importo finale di € 4,357,97, il che, nei “motivi delle variazioni”, risulta giustificato con “incremento e adeguamento valore”; l’agente contabile ha precisato che anche in tal caso ciò sarebbe dovuto alla omessa considerazione, nel valore iniziale, delle quote sociali in possesso della disciolta C.C.I.A.A. di Matera, stavolta contabilizzate in corso d’anno e considerate nel valore finale e non in quello iniziale.

Deve quindi dichiararsi la irregolarità del conto giudiziale nella parte in cui riporta, nel solo valore iniziale della partecipazione in esame, un importo di € 2.802,04 inferiore rispetto a quello riportato nello stato patrimoniale.

7.2.5. Risulta infine una obiettiva discordanza tra il **valore totale delle partecipazioni** riportato nel bilancio della C.C.I.A.A. (stato patrimoniale, All.D) e quello riportato nel conto giudiziale. Infatti:

a) la consistenza iniziale (al 31.12.2018) del valore complessivo delle

	partecipazioni è di € 197.790,00 nello Stato patrimoniale e di € 169.714,80 nel	
	conto giudiziale;	
	b) la consistenza finale (al 31.12.2019) del valore delle partecipazioni è di	
	€ 176.225,25 nello stato patrimoniale e di € 169.073,64 nel conto giudiziale;	
	come valore di partecipazioni e quote (consistenza iniziale).	
	La discordanza dei dati della consistenza finale si spiega in base alle	
	irregolarità già sopra evidenziate, in quanto aggiungendo al valore totale del	
	conto giudiziale (€ 169.073,64) il valore delle cinque partecipazioni della	
	disciolta C.C.I.A.A. di Matera non considerate (€ 7.056,75: cfr. § 7.2.2) e il	
	valore delle partecipazioni della medesima C.C.I.A.A. nella IC Outsourcing	
	S.C.R.L. non considerato (€ 94,86: cfr. § 7.2.3) si ottiene per l'appunto il	
	valore riportato nello stato patrimoniale (€ 176.225,25). Pertanto, anche la	
	consistenza finale del valore totale delle partecipazioni va corretto in parte	
	qua.	
	Quanto invece alla consistenza iniziale, l'obiettivo discordanza non può essere	
	spiegata, in assenza del bilancio 2018 e della relativa nota integrativa, che	
	spieghino in dettaglio la composizione del capitale partecipato, e la relativa	
	modalità di computo, rendendo necessario un approfondimento istruttorio.	
	7.3. Infine, quanto all'esame della regolarità della gestione contabile , che	
	è anch'essa oggetto del giudizio di conto (che può concludersi con una mera	
	declaratoria di irregolarità senza addebito: cfr. art.145 comma 4 c.g.c.), in base	
	a quanto fin qui precisato risulta evidente che non è possibile procedere ad un	
	esame della stessa senza la previa acquisizione della "relazione sulla gestione"	
	dell'agente contabile (e della relativa documentazione di sostegno), che dia	
	atto del valore effettivo delle quote degli enti partecipati all'inizio ed alla fine	
	29	

	dell'esercizio (con riferimento al loro bilancio), delle direttive date dai	
	competenti organi della C.C.I.A.A. sulla gestione delle società partecipate	
	(aumenti e riduzioni di capitale, razionalizzazioni etc.) e delle modalità con	
	cui l'agente contabile abbia dato attuazione a tali direttive (cfr. § 6.3.5.).	
	Tale relazione è stata già richiesta dal Magistrato istruttore e non prodotta	
	dall'amministrazione o dall'agente contabile, il quale ha erroneamente	
	sostenuto che, per documentare la gestione, sarebbe sufficiente la "relazione	
	sulla gestione e sui risultati – Anno 2019" allegata al bilancio di esercizio della	
	C.C.I.A.A.; laddove tale atto non fornisce indicazioni relative alle direttive	
	fornite agli enti e all'agente contabile sulla gestione delle partecipazioni e né	
	informazioni sul modo in cui l'agente contabile ha dato loro attuazione, bensì	
	si limita:	
	a) ad evidenziare che <i>"per il perseguimento degli obiettivi e delle priorità</i>	
	<i>strategiche definiti dall'Ente nei propri atti di programmazione, la Camera di</i>	
	<i>commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di</i>	
	<i>interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,</i>	
	<i>direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del Codice</i>	
	<i>civile, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. In</i>	
	<i>particolare, quanto alle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di</i>	
	<i>commercio della Basilicata si rappresenta che trattasi in ogni caso di</i>	
	<i>azionariato minoritario nell'ambito di società che nella maggior parte dei</i>	
	<i>casi appartengono al sistema camerale, mentre, le restanti, per lo più in</i>	
	<i>dismissione, riguardano organismi operanti in favore dello sviluppo locale</i>	
	<i>regionale"</i> ;	
	b) a citare atti di programmazione generale adottati in merito alle	
	30	

	partecipazioni dalla C.C.I.A.A. (delibere di giunta esecutiva n. 44 del	
	30.4.2019, relativo alla ASSET Basilicata, e n. 125/2019, piano di	
	razionalizzazione delle partecipazioni; delibera del consiglio n. 8 del	
	15.3.2019 relativo alla programmazione 2019) verosimilmente utili per	
	individuare le direttive degli organi dell'Ente in materia, ma non esaminati nel	
	dettaglio dalla relazione in esame.	
	Pertanto, la definizione del giudizio con la verifica della regolarità della	
	gestione presuppone la produzione della relazione sulla gestione delle	
	partecipazioni dell'agente contabile ed i documenti relativi, descrittivi della	
	gestione contabile.	
	8. In conclusione, fermi restando i profili di irregolarità sopra precisati –	
	ovvero la mancanza di prova della approvazione del conto (§ 6.3.3), l'omessa	
	indicazione nel conto di alcune società partecipate e delle relative quote di	
	partecipazione (§ 7.2.2), erronea contabilizzazione del valore di singole	
	partecipazioni (§ 7.2.4) e del totale del valore finale delle partecipazioni (§	
	7.2.5) – ai fini della definizione nel merito del giudizio di conto risulta	
	necessario, ai sensi dell'art. 94 e dell'art. 149 comma 1 c.g.c., acquisire	
	dall'agente contabile – Presidente della C.C.I.A.A. la <u>relazione sulla gestione</u>	
	<u>dell'agente contabile consegnatario della partecipazioni 2019 della</u>	
	<u>C.C.I.A.A.</u> (§ 7.3), corredata di documentazione di sostegno, attestante (con	
	riferimento all'anno 2019):	
	a) il valore iniziale (al 31.12.2018) delle singole partecipazioni in società	
	ed enti e del totale di tali partecipazioni, indicati nel bilancio della C.C.I.A.A.	
	al 31.12.2018 (Stato patrimoniale e nota integrativa) (cfr. § 7.2.5);	
	b) il valore iniziale (al 31.12.2018) e finale (al 31.12.2019) delle singole	
	31	

	quote di partecipazione della C.C.I.A.A. in società ed enti, in base al	
	patrimonio netto risultante dai bilanci e/o dalle relazioni ai bilanci delle società	
	ed enti medesimi (cfr. § 7.2.1), e la corrispondenza di tali valori con quelli	
	iniziale e finale riportati nel bilancio 2019 della C.C.I.A.A. e nel conto	
	giudiziale qui in esame;	
	c) come la gestione effettuata dagli enti partecipati abbia inciso sul valore	
	della partecipazione (attività svolta, perdite, utili e simili: dati desumibili, ad	
	esempio, dalla relazione degli amministratori dell'ente partecipato sulla loro	
	gestione, ex art. 2428 c.c., e dal bilancio dell'ente stesso);	
	d) quali siano le partecipazioni in associazioni o fondazioni in senso lato (cfr.	
	§ 7.2.3) ed in particolare se vi siano altre partecipazioni siffatte oltre a quelle	
	nei sei enti riportati nella nota integrativa al bilancio 2019 e quali siano le	
	funzioni di tali associazioni o fondazioni, i diritti spettanti alla C.C.I.A.A. nei	
	loro confronti in termini di partecipazione al capitale e alla liquidazione dello	
	stesso, di partecipazione agli organi ed ai relativi deliberati, di fruizione di	
	beni e/o servizi messi a disposizione di tali enti, e di valore economico delle	
	partecipazioni all'inizio ed alla fine dell'esercizio 2019;	
	e) atti di indirizzo e controllo adottati dai competenti organi della C.C.I.A.A.	
	sulla gestione degli enti partecipati e sul valore della relativa partecipazione,	
	in specie:	
	aa) atti generali incidenti sulla gestione delle partecipazioni e sul relativo	
	valore (per le camere di commercio, ad esempio, gli indirizzi generali e della	
	programmazione triennale del Consiglio, ex art. 11 L.580/1993; il piano di	
	razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP e simili);	
	bb) atti relativi a specifici casi concreti (per le camere di commercio, ad	
	32	

	esempio, provvedimenti della Giunta in materia di partecipazioni e di	
	variazioni del relativo capitale ex art.2, commi 4 e 5, ed art. 14, comma 5, L.	
	n. 580/1993; nomine, revoche e decadenze di organi degli enti partecipati;	
	designazione e revoca di componenti di tali organi; aumenti e riduzioni di	
	capitale di società già esistenti; partecipazioni in nuove società o acquisto di	
	partecipazioni in società già esistenti; atti negoziali sulle partecipazioni; patti	
	di sindacato; messa in liquidazione; e così via);	
	f) gli atti di gestione delle partecipazioni in esame dell'agente contabile,	
	adottati in attuazione di tali direttive o di iniziativa (ad esempio procedure di	
	spesa connesse a costituzione di nuove società, acquisizione di nuove	
	partecipazioni in società già esistenti, sottoscrizione e versamenti di aumenti	
	di capitali sociali; partecipazione ad assemblee per deliberare in attuazione	
	delle direttive rese; predisposizione di proposte di deliberazioni da sottoporre	
	agli organi competenti della C.C.I.A.A. in merito ad atti inerenti alla	
	costituzione e/o variazioni di società che hanno riflessi sul bilancio	
	dell'amministrazione e con la programmazione economica finanziaria;	
	controllo dei bilanci sociali; assunzione di iniziative giudiziali e stragiudiziali	
	relative alla gestione sociale, derivanti dall'esame dei bilanci; messa in	
	liquidazione o scioglimento etc.).	
	La relazione dell'agente contabile, con la relativa documentazione di	
	sostegno, dovrà pervenire nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della	
	presente ordinanza, per la prosecuzione dell'istruttoria e la redazione della	
	relazione conclusive sul conto in esame a cura del magistrato relatore, cui	
	vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art.145, comma 1, c.g.c.	
	Resta ovviamente fermo, in caso di inadempimento dell'agente contabile nel	
	33	

	termine, il potere-dovere del magistrato istruttore di acquisire la	
	documentazione necessaria <i>aliunde</i> , ai sensi dell’art. 145 c.g.c..	
	9. La liquidazione delle spese va demandata alla sentenza che concluderà	
	il presente giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, non	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la irregolarità del conto, limitatamente ai profili considerati nella	
	parte motiva;	
	- dispone che l’agente contabile trasmetta la relazione ed i documenti di cui	
	in motivazione entro il 1.3.2026 e rimette gli atti al magistrato istruttore per	
	l’eventuale ulteriore istruttoria, l’esame nel merito della gestione e delle poste	
	del conto e il deposito della relazione integrativa entro il 1.9.2026;	
	- fissa per la prosecuzione della discussione l’udienza del 20.10.2026,	
	concedendo termine fino a 20 giorni prima di detta udienza per il deposito di	
	memorie e documenti;	
	- spese al definitivo.	
	Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti, in particolare la	
	comunicazione della presente ordinanza e successivamente della relazione	
	integrativa del magistrato istruttore all’agente contabile, all’amministrazione	
	ed al pubblico ministero.	
	Potenza li 18 novembre – 4 dicembre 2025	
	Il Presidente estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	34	

[illegible]